



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

UFFICIO FALLIMENTARE

R. Amm. Straord. n. 1/2014- Infocontact s.r.l.

Il Giudice Delegato,

Esaminata

l'istanza depositata dai commissari dell'amministrazione straordinaria della Infocontact s.r.l. volta ad ottenere l'adozione di un provvedimento attraverso il quale venga precisato che i Commissari non hanno l'obbligo della compilazione dei modelli predisposti dall'Inps e finalizzati alla liquidazione delle competenze (tfr e ultime tre mensilità) a carico del fondo di garanzia;

Premesso

che la normativa vigente (legge 29 maggio 1982 n. 297), all'art. 2, ha regolamentato la disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica, istituendo, presso l'Inps, il "*Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto*" in caso di accertata insolvenza del datore di lavoro;

che la disciplina - decorso il termine di quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare - attribuisce al *lavoratore il diritto di ottenere "a domanda, il pagamento, a carico del fondo, del t.fr. e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente riscosse"*;

che analoga disciplina è prevista per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nell'anno anteriore all'apertura del concorso (si veda d.lgs 27.1.92 n. 80 di attuazione della direttiva 80/987 CEE nonché direttiva 94/2008/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008);

che, ad integrazione e in attuazione della normativa sopra menzionata, l'Inps Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento Generale Legale - con più circolari (da ultimo v. circolare n. 74 del 15.7.2008) ha confermato, ancora una volta, che, al fine della liquidazione delle competenze di legge al lavoratore, il responsabile della procedura (v. 3.3.1 della circolare) è tenuto a compilare, mediante apposizione di timbro e sottoscrizione, il modello denominato tfr 3 - bis;

Ritenuto

che la giurisprudenza della S.C., in caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs.n. 80 del 1992, ha riconosciuto la ampia funzione del Fondo di Garanzia - ciò indipendentemente dalle attestazioni e/o riconoscimenti del Curatore successivi alla verifica dello stato passivo - enucleando in *proposito il principio di diritto cui il Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del T.F.R. e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempita per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2003, n. 7604);*

che ancora la S .C. ha sempre individuato nel lavoratore l'unico soggetto tenuto a dare prova

della esistenza delle condizioni di legge per l'ammissione al Fondo di Garanzia, evidenziando che il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa il debitore medesimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della l.c.a. o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore, cui va assimilata anche la procedura di amministrazione straordinaria) (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/01/2002, n. 97);

Ritenuto

che la norma 3.3.1. della circolare su menzionata, di carattere regolamentare ed interno, pur rientrando nei poteri di autodisciplina e autodeterminazione dell'istituto - nella parte in cui prevede l'obbligo di compilazione dei modelli denominati tfr 2 e tfr 3 timbrati e sottoscritti dal *responsabile della procedura* - diverge sia da quadro normativo di base (normazione primaria) sia dalla successiva interpretazione giurisprudenziale della S.C. e perciò non sembra rivestire carattere vincolante per il Curatore (al quale va equiparato il Commissario Giudiziale nella procedura di amministrazione straordinaria) sulla base delle ragioni di seguito indicate:

- a) nell'adempimento dei propri poteri regolamentari, l'Istituto ben può determinare la documentazione da allegare alla domanda, ritenendola indispensabile per l'accoglimento della medesima (Cass. 2 febbraio 1991, n. 1052); la richiesta di tale documentazione tuttavia non può spingersi dal punto di trasferire gli oneri del dipendente interessato al Curatore, il quale, per contro, diverrebbe titolare di un autonomo potere di certificazione (consistente nella attestazione di taluni dati e nel conseguente sviluppo contabile delle singole posizioni creditorie del dipendente, che, ove già non specificate e quantificate nel provvedimento di ammissione, anticiperebbero, fuori dal sistema concorsuale, le attività volte alla valutazione dei diritti dei creditori concorrenti, ai quali la legge assegna la possibilità di svolgere le osservazioni al riparto);
- b) tale potere di certificazione - non introdotto con normazione primaria bensì sorretto da normazione secondaria con effetti regolamentari ed interni - è volto ad attribuire al Curatore ulteriori responsabilità (di certificazione e di attestazione) non previste dalla legge fallimentare e tale quadro non risulta coerente con la normazione attualmente vigente circa le specifiche responsabilità che derivano dall'assunzione dell'incarico di Curatore;
- e) la circostanza che il Curatore è divenuto, per altre finalità, sostituto di imposta per le somme che eroga nel corso della procedura o in occasione dei riparti parziali e definitivi, non muta il quadro già delineato poiché, nella pratica, è l'Istituto a dover operare la ritenuta nel momento in cui eroga le somme a carico del Fondo di Garanzia senza che la dichiarazione del Curatore assuma alcuna valenza ricognitiva in proposito;
- d) la modulistica prevista dagli istituti previdenziali (compilazione dei modelli tfr 2 e tfr 3) reca in sé il presupposto che il Curatore sia in possesso di tutti i dati che ne consentano la compilazione e che, una volta compilata tale modulistica, i dati ivi attestati dal Curatore assumerebbero, per ciò solo, la connotazione di realtà - attività questa tipica di un organo con poteri di certificazione volti ad attestare l'esistenza e la veridicità dei dati indicati;
- e) nelle procedure più articolate e complesse, ove sia insufficiente o manchi del tutto la documentazione contabile, non può attribuirsi al curatore la responsabilità di attestare, con veri e propri poteri di certificazione, dei dati che, per loro valenza, ben possono

essere ugualmente ricavati dall'Istituto, ciò a seguito della istruzione della domanda di erogazione formulata dal dipendente e dalla documentazione prodotta a corredo della domanda stessa (copia del documento di identità; copia autentica dello stato passivo o del decreto di ammissione tardiva; attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 98 l fall.);

Ritenuto

che, in base a quanto già esposto, nell'amministrazione straordinaria della Infocontact s.r.l., una siffatta richiesta da parte degli organismi previdenziali non è compatibile con l'assetto della procedura, la quale, per la lacunosità della documentazione contabile e, soprattutto, per l'elevato numero di lavoratori, non consente ai commissari la compilazione dei richiamati modelli, la cui incombenza, peraltro, per la particolare complessità della procedura, imporrebbe al Curatore di tralasciare del tutto lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e delle incombenze allo stesso demandate dalla legge fallimentare e del D. Lgs. 270/1999, con conseguente grave pregiudizio per la massa e violazione dei principi del giusto processo, preconizzati nell'art. 111 Cost.;

Considerato

che in questo stesso senso si è già espressa autorevole giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 24.02.2009), oltre che questo stesso tribunale;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza e sulla base dei poteri di vigilanza e di controllo della regolarità della procedura, esonera i commissari straordinari dalla compilazione dei modelli volti alla liquidazione delle competenze poste dalle leggi, sopra richiamate, a carico del Fondo di Garanzia.

Lamezia Terme, 06.05.2015

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Adele Foresta



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTI

Depositato in cancelleria oggi, il 6-5-2015

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AREA III

Dott.ssa Deborah Chirico